

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:

« ART. 30-bis. (*Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

****4. 08.** Molinari.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:

« ART. 30-bis. (*Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli*). — 1. A de-

correre dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

****4. 04.** Ascierio, Giannattasio.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:

« ART. 30-bis. (*Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di

sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

****4. 013.** Manzione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 è aggiunto il seguente:

« ART. 30-bis. (Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad

un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

****4. 015.** Lavagnini, Giannattasio, Tarditi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché al personale delle Forze armate rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

a) agli assistenti capo, il livello retributivo sesto;

b) ai sovrintendenti capo, vice ispettori ed ispettori, il livello retributivo settimo;

c) agli ispettori capo, il livello retributivo settimo-bis, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) agli ispettori superiori, il livello ottavo;

e) ai vice questori aggiunti, il livello 9-bis di importo corrispondente alla categoria C3 super di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei ministeri per il biennio economico 2000-2001.

2. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui ai precedenti commi, a cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.

4. 028. (già 3. 06.) Frattini.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
4. 025. DEL GOVERNO (NUOVA FORMULAZIONE)

All'articolo aggiuntivo 4. 025., comma 1, dopo le parole: la specificità aggiungere le seguenti: dello status e del servizio istituzionale.

0. 4. 025. 1. Frattini, Giannattasio, Vito.

All'articolo aggiuntivo 4. 025., comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 31 dicembre 2001.

0. 4. 025. 2. Ascierto, Benedetti Valentini.

All'articolo aggiuntivo 4. 025., comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: tre mesi.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:

al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per l'anno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse da destinare alla finalità di cui ai commi precedenti, saranno individuate dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato.

0. 4. 025. 3. Giannattasio, Lavagnini, Frattini, Tarditi.

All'articolo aggiuntivo 4. 025., comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.

0. 4. 025. 4 (*Testo così modificato nel corso della seduta.*) Frattini, Giannattasio, Vito.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Delega in materia di livelli retributivi del personale delle forze di polizia e delle forze armate*) — 1. Il Governo, al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle forze armate, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.

1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per

l'anno 2002 vengano stanziati le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. 025. (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di alloggio di servizio della difesa) — 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è differito al 31 dicembre 2001.

2. Al comma 9, primo periodo, dell'articolo 16 della legge n. 266 del 1999, le parole « Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo ».

4. 03 (Testo così modificato nel corso della seduta). Ascierto, Giannattasio.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali) — 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le

parole: « al personale dimissionario con più di sei anni di servizio » sono sostituite dalle seguenti: « ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza. ».

4. 010 (Testo così modificato nel corso della seduta). Ascierto, Gasparri, Giannattasio.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 70-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 è inserito il seguente:

« ART. 70-ter. (Transito dei dirigenti e commissari della Polizia di Stato nel ruolo ad esaurimento). — 1. Fermo il disposto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il personale che alla data del 2 ottobre 2000 era inquadrato nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere di transitare in altre pubbliche amministrazioni ovvero in un ruolo unico ad esaurimento da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il personale di cui al comma precedente è inquadrato nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri in sovrannumero, riasorbibile per la cessazione dal servizio o per il trasferimento ad altra amministrazione dello Stato ai sensi delle norme vigenti, mantenendola qualifica dirigenziale o direttiva rivestita nella Polizia di Stato prima dell'attuazione della presente legge, nonché l'anzianità complessiva maturata, il trattamento a fini di pensione e la posizione economica acquisita.

3. Qualora il trattamento economico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia inferiore a quello percepito dall'amministrazione di provenienza, comprensivo di tutte le indennità percepite con carattere continuativo, prima dell'attuazione della presente legge, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene, per il tempo della permanenza in ruolo ad esaurimento e fino all'eventuale trasferimento presso ufficio di altra pubblica amministrazione, che sarà disposto con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative vigenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Gli avanzamenti da effettuare in sovrannumero ai sensi del comma precedente sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle varie qualifiche da conferire ed il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri avente titolo alla progressione.

6. Ove non sia possibile assegnare almeno un'unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.

7. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate le modalità di trasferimento del personale inquadrato nel ruolo unico ad esaurimento, di cui al comma 1, alle pubbliche amministrazioni.

***4. 017.** Frattini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 70-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 è inserito il seguente:

« ART. 70-ter. (Transito dei dirigenti e commissari della Polizia di Stato nel ruolo ad esaurimento). — 1. Fermo il disposto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il personale che alla data del 2 ottobre 2000 era inquadrato nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere di transitare in altre pubbliche amministrazioni ovvero in un ruolo unico ad esaurimento da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il personale di cui al comma precedente è inquadrato nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri in sovrannumero, riasorbibile per la cessazione dal servizio o per il trasferimento ad altra amministrazione dello Stato ai sensi delle norme vigenti, mantenendola qualifica dirigenziale o direttiva rivestita nella Polizia di Stato prima dell'attuazione della presente legge, nonché l'anzianità complessiva maturata, il trattamento a fini di pensione e la posizione economica acquisita.

3. Qualora il trattamento economico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia inferiore a quello percepito dall'amministrazione di provenienza, comprensivo di tutte le indennità percepite con carattere continuativo, prima dell'attuazione della presente legge, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene, per il tempo della permanenza in ruolo ad esaurimento e fino all'eventuale trasferimento presso ufficio di altra pubblica amministrazione, che sarà disposto con regolamento da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative vigenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Gli avanzamenti da effettuare in sovrannumero ai sensi del comma precedente sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle varie qualifiche da conferire ed il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri avente titolo alla progressione.

6. Ove non sia possibile assegnare almeno un'unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.

7. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate le modalità di trasferimento del personale inquadrato nel ruolo unico ad esaurimento, di cui al comma 1, alle pubbliche amministrazioni.

***4. 016.** Mantovano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 70-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 è inserito il seguente:

« ART. 70-ter. (Modalità di presentazione della domanda di transito). — 1. Le domande di transito in altre pubbliche amministrazioni previste dalla presente legge possono essere presentate dal personale o per via gerarchica o direttamente alla pubblica amministrazione presso la quale si richiede la mobilità.

2. Le domande devono contenere l'indicazione:

a) dei dati anagrafici del richiedente;

b) della qualifica posseduta, dell'anzianità di qualifica e di servizio maturate e dei trasferimenti di sede effettuati per motivi di servizio;

c) dei titoli di studio e professionali posseduti, delle specializzazioni conseguite, dei corsi frequentati e degli incarichi svolti;

d) delle condizioni familiari;

e) di non meno di tre sedi ove l'interessato gradirebbe essere destinato in caso di transito, qualora dall'Amministrazione prescelta dipendano articolazioni sul territorio nazionale o regionale;

f) ove la domanda sia presentata per le vie gerarchiche, deve essere altresì indicata l'Amministrazione presso la quale è richiesto il transito.

3. Nel caso in cui la domanda sia presentata per le vie gerarchiche essa si intende accolta se, nel termine di trenta giorni dalla consegna di essa all'ufficio di appartenenza, al funzionario richiedente non sia stato notificato il provvedimento motivato di rifiuto dell'amministrazione ricevente.

4. Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga direttamente presso l'Amministrazione ricevente il termine di trenta giorni di cui al comma precedente decorre dalla data in cui essa risulta ufficialmente pervenuta all'Amministrazione ricevente.

5. L'amministrazione ricevente può opporre rifiuto all'inquadramento nei propri ruoli solo nel caso in cui il profilo professionale, quello dei titoli culturali ed i titoli di servizio dei funzionari della Polizia di Stato che lo richiedano risultino del tutto incompatibili con le nuove funzioni, qualora nell'istanza dell'interessato esse siano specificamente indicate, ovvero non risultino vacanze nei ruoli stessi in relazione alle piante organiche esistenti o in via di formazione. I direttivi e i dirigenti del ruolo professionale della Polizia di Stato possono richiedere l'inquadramento anche nei ruoli dei dirigenti medici delle aziende sanitarie locali, degli Istituti ospedalieri, universitari ed a carattere scientifico ed in ogni altro ente pubblico, nei limiti della compatibilità tra le funzioni effettivamente attribuite e quelle che si dovrebbero espletare.

6. È consentita la presentazione di più domande di trasferimento ad altri ruoli. L'accettazione del transito presso altre pubbliche Amministrazioni deve essere manifestata dall'interessato entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento di accoglimento o entro sessanta giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso. L'accoglimento di una delle domande di transito non pregiudica la possibilità di accettare il transito presso Amministrazioni che abbiano accolto successivamente le domande.

7. Nel caso in cui le domande presentate per l'inquadramento in un determinato ruolo eccedano il numero delle vacanze organiche si fa ricorso alle procedure selettive per colloquio vigenti per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 ».

4. 018. Mantovano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Le norme della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai

trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

2. Ai dirigenti e commissari della Polizia di Stato trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche per effetto delle disposizioni della presente legge e dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono riconosciuti e fatti salvi l'anzianità raggiunta e la posizione economica acquisita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte in relazione al servizio prestato ed aventi carattere continuativo, nonché i diritti pensionistici di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 284 del 1977, all'articolo 16 della legge n. 232 del 1990 ed all'articolo 5 della legge n. 165 del 1997.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dall'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni, si applica la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato.

4. 019. Mantovano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 70-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 è aggiunto il seguente:

«ART. 70-ter. (*Transito dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato nella carriera prefettizia*). — 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 2000, n. 78, appartenevano ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato che esplicano funzioni di polizia possono chiedere, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento nella carriera prefettizia.

2. Il trasferimento è consentito nei limiti delle vacanze organiche del personale della carriera prefettizia, considerando, a tal fine, anche l'incremento previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

3. L'inquadramento nei ruoli della carriera prefettizia è effettuato, al fine di non pregiudicare la successiva applicazione al personale della Polizia di Stato, dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, tenendo conto della corrispondenza tra le qualifiche attualmente possedute dal personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato con quelle ricoperte dal personale prefettizio alla data del 18 maggio 2000.

4. Ove le domande presentate eccedano le vacanze della carriera, determinate ai sensi del comma 2, si fa ricorso alle procedure selettive per colloquio vigenti per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 339 ».

4. 022. Mantovano.

(A.C. 7490 - sezione 2)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Mobilità del personale
della Polizia di Stato)*

1. Al fine di consentire la mobilità del personale della Polizia di Stato il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2002.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi già espletati, non scaduta al 1° gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, è prorogata al 31 dicembre 2002.

3. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Mobilità del personale della Polizia di Stato).

Al comma 1, sostituire le parole: 1999-2002 con le seguenti: 1999-2003.

5. 1. Palma.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: in deroga a con le seguenti: nel rispetto di.

5. 4. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, quinto periodo, della medesima legge.

5. 3. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7490 - sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per l'anno 2001, in lire 163.000 milioni per l'anno 2002, in lire 275.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e con la progressiva soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta unità dall'organico dei commissari della Polizia di Stato, di duecento unità dall'organico degli ispettori della Polizia di Stato e di 20 unità dall'organico dei direttivi tecnici ingegneri.

6. 03. Mantovano.

(Approvato)

(A.C. 7490 - sezione 4)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Disposizioni finali).

Sostituirlo con il seguente:

1. Al personale di cui all'articolo 1 che all'atto della data di entrata in vigore della presente legge fruisce del trattamento di trasferimento previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dalla legge 3 ottobre 1987, n. 407, si applica, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

7. 1. Lavagnini, Giannattasio, Tarditi.

Sopprimere il comma 2.

7. 2. Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

(A.C. 7490 - sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere che:

1) nel termine massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto di inquadramento del personale oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2000, n. 334, sia consentito, a domanda, previa intesa tra le amministrazioni interessate secondo quanto previsto nel comma 4 e secondo le

modalità di cui al comma successivo, il trasferimento dei dipendenti già appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) sia ammessa la presentazione di una sola domanda di transito direttamente all'amministrazione di destinazione e, per conoscenza, all'amministrazione di appartenenza;

3) nella domanda sia contenuta la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato altre istanze ancora in via di definizione e siano indicati i dati anagrafici, la qualifica di appartenenza, l'anzianità nella stessa, il titolo di studio, l'area funzionale e la sede prescelte, secondo un ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre, sulla base dei posti disponibili, compresi quelli per cessazione, distinti per qualifiche e corrispondenti categorie e profili professionali, accorpate per aree omogenee di funzioni e per sedi di servizio, contenuti in appositi elenchi che le singole amministrazioni dovranno, a tal fine, predisporre annualmente, entro e non oltre il 15 gennaio, adeguatamente pubblicati a cura del Ministero dell'interno. I posti disponibili saranno quelli risultanti dal confronto tra le dotazioni organiche in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente e il personale a tempo indeterminato in servizio alla stessa data;

4) entro il termine massimo di centottanta giorni, l'amministrazione a cui sarà indirizzata la domanda procederà agli adempimenti necessari e alla conclusione del procedimento di transito, salvo che, in base ai criteri individuati con le intese di cui al comma successivo, non ne sussistano i presupposti. In tale ultima ipotesi adotterà un provvedimento di diniego che non pregiudica la riproposizione della istanza, nel termine massimo di quattro anni di cui al comma 1;

5) le intese tra amministrazioni interessate, da concludersi nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in

vigore della disposizione relativa, siano volte a stabilire i criteri di preferenza nell'ipotesi in cui fossero presentate più istanze per il medesimo posto e i requisiti professionali richiesti ai fini della corrispondenza delle qualifiche con le categorie e i profili professionali siano accorpati per aree omogenee di funzioni;

6) il dipendente trasferito sarà collocato nei ruoli della nuova amministrazione conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici;

7) le amministrazioni procedano alle assunzioni di nuovo personale dopo l'espletamento delle procedure di transito.

9/7490/1. Frattini, Lavagnini.

La Camera,

considerata l'esigenza di valorizzare, anche attraverso miglioramenti economici, gli appartenenti alle Forze dell'ordine;

impegna il Governo:

ad attribuire al personale con qualifica di assistente capo della Polizia di Stato ed equiparati, il sesto livello retributivo;

ad attribuire ai vice commissari, ai commissari di Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente e al personale rispettivamente equiparato, agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelli ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate, l'ottavo livello, calcolato a norma dell'articolo 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121;

ad attribuire ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato ed al personale delle

Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente e al personale rispettivamente equiparato, il livello 9-*bis* di importo corrispondente alla categoria C3S di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei ministeri per il periodo 1998-2001.

9/7490/2. Lavagnini.

La Camera,

premesso che:

la mobilità del personale è una risorsa importantissima per le amministrazioni della difesa e dell'interno, ai fini della determinazione della distribuzione territoriale ottimale in rapporto alle esigenze della sicurezza nazionale;

la sedentarizzazione del personale militare e delle forze di polizia è una tendenza da combattere, in quanto foriera di un generale decadimento delle capacità operative e premessa di una distribuzione del personale sul territorio illogica e non funzionale al contenimento dei rischi e delle minacce incombenti;

impegna il Governo:

ad assicurare la piena rispondenza della distribuzione territoriale del personale militare e delle forze di polizia alle esigenze connesse al mantenimento della sicurezza, parametrando le future dotazioni dei fondi destinati ad alimentare le provvidenze previste dal provvedimento in esame al numero effettivamente previsto di trasferimenti da operare, anziché ripiegare sul metodo opposto, che costringerebbe invece le amministrazioni dell'interno e della difesa a calibrare i trasferimenti sulle disponibilità previste dal provvedimento in esame.

9/7490/3. Alborghetti, Rizzi.

La Camera,

premessi che:

è necessario prendere in debita considerazione i disagi che devono fronteggiare le famiglie del personale delle forze armate e delle forze dell'ordine in conseguenza di trasferimenti deliberati dall'amministrazione in ragione di accertate necessità pubbliche;

la mobilità del personale è una condizione fondamentale per assicurare la flessibilità delle forze armate e dell'ordine e, quindi, in ultima istanza, la loro efficienza ed efficacia operativa;

è indispensabile, soprattutto sul piano della difesa dell'ordine pubblico, poter velocemente trasferire personale dove si verificano le emergenze;

i fondi messi a disposizione risultano esigui,

impegna il Governo

ad assumere tutte le misure amministrative necessarie ad assicurare la flessibilità dello strumento militare nazionale e, soprattutto, la mobilità del personale delle forze di polizia, quale condizione per disporre di strumenti efficaci ed efficienti nei confronti della criminalità organizzata.

9/7490/4. Fongaro, Rizzi.

La Camera,

premessi che:

l'ammontare delle risorse messe a disposizione della pubblica amministrazione per agevolare e compensare il personale delle forze armate e delle forze dell'ordine dei disagi connessi ai trasferimenti per ragioni di servizio è pari, nel 2001, a 660 milioni di lire, e cioè a soli 20 milioni di lire in più della cifra che il Governo ha deliberato di spendere per permettere al contingente ucraino in Kosovo di utilizzare i propri elicotteri;

così come appare attualmente, il provvedimento rischia di non trovare applicazione o, peggio, di dar vita a disparità

nell'accesso ai benefici previsti in favore del personale soggetto a trasferimento;

c'è il rischio che i costi addizionali dei trasferimenti introdotti in questo modo possono incentivare l'amministrazione a rinunciare alla mobilità del personale delle forze armate e delle forze dell'ordine;

impegna il Governo

a disporre quanto prima e a presentare al Parlamento un piano descrittivo dei trasferimenti di personale previsti ed ipotizzabili nel prossimo triennio, dei costi connessi all'integrale applicazione del provvedimento in esame e, nell'ipotesi di accessi contingentati, dei criteri per la determinazione delle preferenze nell'assegnazione dei benefici previsti dalla proposta di legge.

9/7490/5. Rizzi.

La Camera,

premessi che:

le norme del provvedimento in esame sull'orario lavorativo del personale militare in esercitazione aprono finalmente la via al superamento di una concezione normativa che equipara la prestazione del servizio militare alle prestazioni generiche da lavoro dipendente;

impegna il Governo

a rivedere nella medesima direzione del riconoscimento della peculiarità della professione militare anche altri specifici istituti applicati in modo improprio all'interno dell'amministrazione della difesa, ivi compreso quello che riguarda il cosiddetto « avanzamento normalizzato » che ha per effetto la proliferazione delle promozioni automatiche ai gradi più elevati della gerarchia, una conseguente crisi della selezione su basi meritocratiche del corpo ufficiali e la distorsione della piramide gerarchica, con gravi conseguenze dal punto di vista dell'economia di gestione e dell'efficienza della catena di comando.

9/7490/6. Stucchi, Rizzi.

La Camera,

premessò che:

per iniziativa governativa maturata nell'ambito del confronto sviluppatosi in fase di « concertazione » del nuovo contratto per le forze di polizia e forze armate, è stato finalmente riconosciuto il principio della « specificità » del comparto « sicurezza-difesa » rispetto al pubblico impiego;

il tratto connotante di tale giusto riconoscimento è rappresentato dall'articolo 4, aggiuntivo al testo in esame, secondo cui entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, con uno o più decreti legislativi per il personale di tale comparto verrà attuato un importante passaggio dal vigente inquadramento nei livelli stipendiali, ai sensi della legge n. 312 del 1980, a parametri stabiliti in relazione al grado o alla qualifica rivestiti;

sino ad oggi, invece, non è stato possibile « riordinare » le carriere in modo armonico per effetto dell'appiattimento indotto dal costante riferimento ai livelli retributivi del pubblico impiego e ciò non ha permesso di rispondere in modo efficace alle legittime aspirazioni del personale del comparto, ed in special modo a quello da reinquadrare in posizioni apicali rispetto al ruolo di appartenenza,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione tali posizioni nel corso della prevista revisione dei parametri stipendiali, operando — se necessario — anche con l'introduzione di nuovi gradi e qualifiche, in attuazione dei nuovi parametri attribuiti.

9/7490/7. Gatto.

La Camera,

premessò che l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, riconosce il diritto al coniuge convivente del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità, ad essere impiegato,

in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso la rispettiva amministrazione statale sita nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina;

premessò che tale disposizione è stata estesa al coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325;

considerato che con l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il sopracitato diritto spetta non solo al coniuge impiegato nelle amministrazioni statali, ma anche a quello impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, senza però far riferimento al personale dei vigili del fuoco;

impegna il Governo

ad estendere la disposizione dell'articolo 17 della legge n. 266 del 1999, prevista per il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 100 del 1987, anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9/7490/8. Bastianoni.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 7490 reca disposizioni volte a favorire la mobilità del personale delle Forze Armate, prevedendo i necessari benefici in caso di trasferimenti;

considerato che tali disposizioni non riguardano gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco perché non ricompresi nella legge 28 luglio 1999, n. 266, richiamata dall'articolo 2 dell'atto in esame;

visto che la pregressa legislazione (legge 10 marzo 1987, n. 100) estende al personale di pubblica sicurezza e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco normative riguardanti il personale militare;

impegna il Governo ad operare tale estensione anche riguardo ai benefici della presente legge.

9/7490/9. Polenta.

La Camera,

rilevato che il disegno di legge n. 7490 si propone di completare con nuove disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia la manovra di riassetto del settore armata nel corso della legislatura, nell'ambito delle compatibilità definite dalle leggi finanziarie e, da ultimo, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

apprezzando l'intendimento del Governo di avviare una complessiva ridefinizione del « Comparto sicurezza » per garantire la specificità del personale che ne fa parte anche sotto il profilo dell'ordinamento retributivo, nel convincimento che le peculiarità dei compiti svolti dal personale delle Forze di polizia, così come di quelli demandati alle Forze armate, ha mostrato in questi anni di non potersi adattare bene all'ordinamento dei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;

ritenendo, nondimeno, che una riflessione critica costruttiva debba pure svolgersi nel senso:

a) di non disconoscere la sostanziale diversità di compiti e di modalità d'impiego delle Forze di polizia, rispetto alle Forze armate, stabilendo soluzioni diversificate in relazione alle rispettive caratteristiche funzionali, naturalmente diverse, insieme a soluzioni unificanti quando risultino occasionalmente univoche;

b) di ricondurre a razionalità anche la proliferazione dei ruoli e delle qualifiche o gradi nei due comparti, che non trovano compiuta e convincente giustificazione nella reale diversità di funzioni o di percorsi selettivi e formativi;

ritenendo, infine, innaturale e ingiustificata l'esclusione di una sola categoria di dirigenti, nel complesso panorama della dirigenza pubblica, dalla contrattazione dei contenuti del rapporto di impiego, dopo che anche il corpo diplomatico e il corpo prefettizio hanno conseguito tale obiettivo;

impegna il Governo:

a diversificare, nell'attuazione della delega per la razionalizzazione del sistema retributivo che li concerne, le soluzioni da adottarsi per le Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, rispetto a quelle da adottarsi per le Forze armate, fermo restando il riequilibrio delle retribuzioni nei casi in cui siano sostanzialmente analoghi i compiti e le modalità di impiego;

ad esaminare, ed a proporre al Parlamento soluzioni in grado di razionalizzare l'ordinamento dei ruoli e quello delle qualifiche e gradi in ciascun ruolo, in modo da ridurne sostanzialmente, il numero, in relazione alle effettive necessità, diversificando anche, se necessario, fra le esigenze delle Forze armate e quelle delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare;

ad esaminare, nel medesimo periodo, ed a proporre al Parlamento soluzioni idonee a conseguire una disciplina dei livelli di contrattazione o concertazione dei due comparti (Forze armate e Forze di polizia) comprendente anche la dirigenza civile e militare.

9/7490/10 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Lucidi.

La Camera,

impegna il Governo

ad utilizzare il meccanismo di copertura previsto dall'articolo aggiuntivo 6.03 solo nel caso in cui si dimostri insufficiente la copertura prevista dall'articolo 6.

9/7490/11. Spini.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare nei tempi più rapidi possibile iniziative finalizzate a prevedere che:

a) agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri destinatari del trattamento econo-

mico di cui all'articolo 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121, lo stipendio sia determinato, se più favorevole, sulla base dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

9/7490/12. Ascierio, Alboni.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3945 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DERIVANTI DA INCIDENTI INDUSTRIALI, CON ANNESSI, FATTA A HELSINKI IL 17 MARZO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (6684)

(A.C. 6684 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

(A.C. 6684 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

(A.C. 6684 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.720 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede quanto a lire 1.720 milioni per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a lire 1.720 milioni annue a decorrere dal 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari al lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

(Approvato)

(A.C. 6684 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.